

Allegato 1 – Modifiche al Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, approvato con delibera di C.C. approvato con delibera di C.C. n. 282 del 30 ottobre 1998 e modificato, da ultimo, con la deliberazione di C.C. n. 91 del 26 giugno 2020

Di seguito si raffrontano gli articoli oggetto di modifiche, riportando in grassetto il nuovo testo modificato

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">ART. 3 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI</p> <p>1. Il Consiglio Comunale determina le aliquote, le tariffe e prezzi, relativi alle entrate di cui al precedente articolo, entro i limiti previsti dalle Leggi, ed entro il termine per l'approvazione del Bilancio.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 3 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI</p> <p>1. Le aliquote e le tariffe concernenti i tributi comunali sono determinate con deliberazione dell'Organo comunale competente, adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione.</p> <p>2. In caso di mancata approvazione, nel termine previsto, della deliberazione di cui al primo comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate precedentemente.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 5 AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE</p> <p>1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza il Consiglio Comunale adotta il Regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia alla imposizione, in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla loro difesa.</p> <p>2. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il Consiglio Comunale, in base ai criteri enunciati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché sui principi</p>	<p style="text-align: center;">ART. 5 [ABROGATO]</p>

desumibili dall'articolo 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, adotta il Regolamento recante le disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

**ART. 6
RESPONSABILE DELLE ENTRATE**

4. Il dirigente del servizio responsabile dell'entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

**ART. 6
RESPONSABILE DELLE ENTRATE**

4. Il dirigente del servizio responsabile dell'entrata, **o suo delegato**, contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

**ART. 8 bis
TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA
BUONA FEDE. ERRORI DEL
CONTRIBUENTE**

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale

	senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.
--	--

<p style="text-align: center;">ART. 9 ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO</p> <p>6. Le attività di controllo e verifica dei Tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dagli articoli 24, 25, 26 e 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 9 ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO</p> <p>6. Le attività di controllo e verifica dei Tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dal TUEL.</p> <p>7. Il funzionario responsabile esercita il potere di rinuncia all'imposizione motivandolo in considerazione di criteri di economicità, definiti dal rapporto tra l'esiguità della pretesa tributaria ed i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa stessa ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.</p>
--	---

<p style="text-align: center;">ART. 9- BIS MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI COMUNALI</p> <p>1. Gli operatori economici che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di tributi di competenza del Comune di Jesi, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune stesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Alla verifica sull'insussistenza di violazioni relative ad imposte e tasse di competenza statale si affianca quindi, ai fini dell'aggiudicazione del contratto, anche quella sull'insussistenza di violazioni relative a tributi comunali, ferme restando le modalità di verifica, anche semplificate, previste dalla normativa sui contratti pubblici.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 9- BIS MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI COMUNALI</p> <p>1. Gli operatori economici che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di tributi di competenza del Comune di Jesi, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici. Alla verifica sull'insussistenza di violazioni relative ad imposte e tasse di competenza statale si affianca quindi, ai fini dell'aggiudicazione del contratto, anche quella sull'insussistenza di violazioni relative a tributi comunali, ferme restando le modalità di verifica, anche semplificate, previste dalla normativa sui contratti pubblici.</p>
--	---

ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento e quelli relativi alle specifiche tipologie di entrata sono adottati dal Consiglio Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entrano in vigore a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro approvazione. Entro trenta giorni dalla loro approvazione o modificazione sono trasmessi, unitamente all'atto deliberativo al Ministero delle Finanze. Sono pubblicati, mediante avviso sintetico, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si vogliono automaticamente acquisite.

ART. 10
[ABROGATO]

ART. 11
PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio, le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente o già accertati dall'Ente per annualità precedenti ed in assenza di variazioni, le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e

	<p>la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art.1, commi 641, e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.</p> <p>3. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed in particolare per i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli avvisi ed i solleciti di pagamento; • il ruolo e la cartella di pagamento; • gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente; • gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77; • il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86; • gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base di un Avviso bonario o sollecito di pagamento, già recapitato al contribuente, anche per posta ordinaria, oppure sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune (quali, ad esempio, i dati catastali, le visure camerali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili
--	---

	<p>dall'Anagrafe Tributaria- punto Fisco) per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva; • il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori; • il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento; • i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; • il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela; • il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni; • gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. <p>4. Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli del comma 2 ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva ovvero da cui conseguano in modo certo e preciso e non in via presuntiva; • quelli basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e regolamentari, nonché dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati effettuate utilizzando i
--	--

dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati;

- gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti di liquidazione;
- gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.

6. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.

7. È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto.

8. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.

9. La comunicazione di cui al comma 8 deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero, su sua richiesta, per accedere agli

atti del fascicolo ed estrarne copia. È facoltà del contribuente chiedere, altresì, di essere convocato.

10. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.

11. Lo schema di atto deve quantomeno contenere:

- a) I presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente
- b) I periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- c) le maggior imposte, sanzioni e modalità di calcolo degli interessi;
- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
- e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;

12. Nel caso di convocazione del contribuente, di cui ai commi 9 e 10, se necessario può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.

13. Laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e seguenti del presente Regolamento.

14. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.

15. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti dalle normative comunali. L'accesso deve essere

	<p>consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.</p> <p>16. L'atto di accertamento non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione comunale ritiene di non accogliere.</p> <p>17. Ai sensi dell'articolo 6-<i>bis</i>, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza del termine di cui al comma 9 è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.</p>
	<p style="text-align: center;">ART.12</p> <p style="text-align: center;">PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO</p> <p>1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.</p> <p>2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.</p> <p>3. Il principio di proporzionalità di cui ai</p>

	<p>commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.</p> <p>4. A tal fine il Comune deve notificare al contribuente la specifica tipologia di atto tributario che oltre ad essere rispondente alle previsioni normative sia più adatto al rispetto del principio di proporzionalità. Le sanzioni amministrative sono determinate nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in modo da ricondurle nell'ambito del principio di ragionevolezza, tenuto conto anche di quanto evidenziato dal comma 4 del citato art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</p>
--	--

	<p style="text-align: center;">ART. 13</p> <p style="text-align: center;">DIVIETO DI BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO</p> <p>1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'Amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.</p> <p>2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.</p>
--	---

	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 14</p> <p style="text-align: center;">ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA OBBLIGATORIA</p>
--	---

	<p>1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:</p> <p>a) errore di persona;</p> <p>b) errore di calcolo;</p> <p>c) errore sull'individuazione del tributo;</p> <p>d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;</p> <p>e) errore sul presupposto d'imposta;</p> <p>f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;</p> <p>g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.</p> <p>2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.</p> <p>3. Ai sensi dell'articolo 10-<i>quater</i>, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.</p> <p>4. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e ss.mm.ii., il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.</p>
	<p>ART. 15</p>

	<p style="text-align: center;">ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA FACOLTATIVA</p> <p>1. Fuori dei casi di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e ss.mm.ii, il contribuente può proporre ricorso agli organi della giustizia tributaria avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e ss.mm.ii. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>3. Nell'esercizio dell'autotutela il Dirigente del Servizio Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.</p> <p>4. Si applica il comma 3 dell'articolo 14.</p>
	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 16</p> <p style="text-align: center;">ACCERTAMENTO CON ADESIONE</p> <p>1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'istituto dell'accertamento con adesione.</p>

	<p>2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e delle disposizioni del presente regolamento.</p> <p>3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di tributo comunale.</p> <p>4. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il Funzionario Responsabile del Tributo.</p>
--	---

	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 17</p> <p style="text-align: center;">PRESUPPOSTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO</p> <p>1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concorribile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili;</p> <p>2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.</p> <p>3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati in solido. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati solidali.</p> <p>4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi</p>
--	--

	<p>ammettere adesione parziale all'atto medesimo.</p> <p>5. In sede di contraddittorio il Comune deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.</p>
	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 18</p> <p style="text-align: center;">ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:</p> <p>a) di iniziativa del Comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;</p> <p>b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;</p> <p>c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);</p> <p>d) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;</p> <p>e) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.</p>
	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 19</p> <p style="text-align: center;">PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO</p> <p>1. L'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente un invito a comparire presso i propri uffici per definire con adesione l'accertamento. L'invito è comunicato con lettera racco-</p>

	<p>mandata o mediante altra forma di notifica, ed indica l'oggetto dell'accertamento e i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione.</p> <p>2. L'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.</p> <p>3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.</p>
--	--

	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 20</p> <p style="text-align: center;">PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE</p> <p>1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.</p> <p>2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è</p>
--	---

	<p>automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.</p> <p>3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite posta elettronica certificata.</p> <p>4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.</p> <p>5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune formula l'invito a comparire.</p>
--	--

	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 21</p> <p style="text-align: center;">ESAME DELL'ISTANZA ED INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO</p> <p>1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 19 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 16.</p> <p>2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.</p> <p>3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.</p> <p>4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.</p> <p>5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del</p>
--	---

	<p>suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.</p> <p>6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.</p>
--	---

	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 22</p> <p style="text-align: center;">ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE</p> <p>1. In caso di esito favorevole del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice copia l'atto di accertamento con adesione, il quale è sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore/rappresentante legale.</p> <p>2. L'atto di accertamento con adesione è motivato e contiene la liquidazione del maggiore tributo, interessi e sanzioni dovuti a seguito della definizione.</p> <p>3. Nell'atto di adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.</p> <p>4. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa ed infedele denuncia che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.</p>
--	--

	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 23</p> <p style="text-align: center;">MODALITÀ DI PAGAMENTO</p> <p>1. L'importo complessivamente dovuto, in esito all'atto di accertamento con adesione, deve essere corrisposto entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.</p>
--	---

	<p>2. E' ammesso, su richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale secondo quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs 218/1997. In tal caso, la prima rata deve essere versata entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.</p> <p>3. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il contribuente deve consegnare al comune, entro 10 giorni dal versamento, la quietanza dell'avvenuto pagamento nonché l'eventuale documentazione relativa alla garanzia prestata. A seguito del ricevimento della quietanza il Comune rilascia l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.</p>
--	--

	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 24</p> <p style="text-align: center;">PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE</p> <p>1. L'adesione si perfeziona con il versamento dell'intero importo definito, ovvero con il versamento della prima rata.</p> <p>2. Il perfezionamento del procedimento comporta la definizione del rapporto tributario che ha costituito oggetto del procedimento.</p> <p>3. L'accertamento con adesione non è soggetto né ad impugnazione da parte del contribuente, né a modifica da parte dell'Ufficio. Tuttavia, l'intervenuta definizione non preclude la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.</p> <p>4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, quest'ultimo perde efficacia dal momento del perfezionamento del concordato.</p>
--	---

--	--

ART. 25

DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga:

a) il Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai Tributi comunali approvato con deliberazione di C.C. n. 62 del 30.05.2013;

b) il Regolamento di autotutela in materia tributaria approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 30.05.2013.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

5. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2026.